

Oggetto: SRM Società Reti e Mobilità S.r.l.: modifiche statutarie in adempimento al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statutarie di SRM- Società Reti e Mobilità S.r.l., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea Straordinaria dei soci convocata a tale scopo per il 31 luglio p.v. in prima convocazione e, occorrendo, il 2 agosto p.v., in seconda convocazione, e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiaro il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

La Città Metropolitana di Bologna è socio di S.R.M. - Società Reti Mobilità S.r.l. e partecipa alla Società con una quota di Euro 3.788.100,00, pari al 38,37% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 9.871.300,00, mentre la restante parte di Euro 6.083.200,00, pari al 61,63%, è detenuta dal Comune di Bologna.

La Città Metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente per le società che svolgono in forma esternalizzata funzioni amministrative di competenza di pubbliche amministrazioni nonché, come previsto dalla Convenzione in essere avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della L.R. Emilia Romagna del 2 ottobre 1998 n. 30 e sua successiva modificazione.

Nell'ambito del quadro evolutivo riguardante la normativa societaria, si richiama il D.Lgs. 175/2016 relativo al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, ha determinato una revisione complessiva della disciplina riguardante tali realtà. In particolare la nuova disciplina contiene prescrizioni in capo alle società in controllo pubblico e ulteriori specifiche disposizioni per le società che adottano il modello in house

providing, fra cui rientra Srm S.r.l., in quanto soggetta al controllo analogo congiunto dei due soci partecipanti, come già rilevato. Pertanto il decreto legislativo in questione, così come modificato, dal correttivo, impone la necessità di procedere ad adeguare gli statuti alle novità dallo stesso entro il termine del 31 luglio p.v. Si dà atto che il testo delle modifiche statutarie, allegato sub 1) alla presente quale parte integrante e sostanziale, è stato concordato dai soci Città metropolitana e Comune di Bologna, sentita la società.

L'organo amministrativo di SRM S.r.l., con comunicazione in atti al PG. 44748/2017, ha convocato un'Assemblea straordinaria dei Soci per il 31 luglio 2017 p.v., in prima convocazione e, occorrendo, per 2 agosto p.v., in seconda convocazione, con il seguente o.d.g.: Modifiche allo Statuto della SRM - Reti e Mobilità S.r.l., in attuazione del D.Lgs. 175/2016 e smi.

Le variazioni dello statuto in particolare riguardano:

- art. 4 “oggetto sociale”, l'esplicitazione, al comma 1, delle attività svolte dalla società quale espressione organizzativa dei soci, che rientrano tra quelle incluse all'art. 4, comma 2, lett. d) del Testo Unico. A ciò si aggiunge la nuova previsione del comma 5 relativa al limite di legge all'attività svolta dalla società a favore di soggetti diversi dai soci, prevedendo che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti soci secondo le convenzioni o comunque in atti con essi sottoscritti e che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in coerenza all'art. 16, comma 3, del Testo Unico, così come successivamente modificato; si evidenzia che il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
- art. 10 “Assemblea Totalitaria”, la precisazione, al comma 1, è resa necessaria per una maggiore aderenza all'art. 2479 bis del Codice Civile;
- art 11 “Competenze dell'Assemblea”, l'introduzione delle seguenti previsioni: al comma 1, lett. a), approvazione del bilancio che dovrà essere integrato/corredato della relazione sul governo societario in coerenza all'art. 6, comma 4, del Testo Unico; determinazione, al comma 1 lett. b), della durata del mandato dell'organo amministrativo in coordinamento con l'art. 18.1 dello statuto; esplicitazione, al comma 2, lett. a), che il budget annuale deve essere presentato ai soci entro il mese di marzo dell'anno di riferimento; divieto, ai commi 3 e 4, a tutti gli organi societari di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività e trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi nonché divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società in coerenza con l'art 11, comma 9, lett. c) e d) del Testo Unico;

- art 18 “Amministratore Unico”, la precisazione, al comma 1, in merito alla durata dell’organo amministrativo, in coordinamento con l’art. 11, comma 1, lett. b) dello statuto, consentendo di potere prevedere una durata in carica inferiore a tre esercizi ma non una durata in carica superiore, nel rispetto dell’art. 2383, comma 2, c.c., rappresentando un’opportunità in più per i soci qualora ritenuta utile;
- art. 23 “Collegio Sindacale”, la sostituzione, al comma 1, in relazione alla rappresentanza di genere, del richiamo normativo del D.P.R. 251 del 30/11/2012 con la legge 120/2011, evidenziando che l’attuale statuto di Srm già contiene il riferimento alla parità di genere e pertanto risulta già adeguato alla previsione di cui all’art. 11, comma 4, del Testo Unico in questione;
- art 25 “Comitato di Coordinamento composizione e competenze”, la precisazione, al comma 4, che la partecipazione al Comitato, quale sede di confronto, consultazione e controllo analogo congiunto tra gli Enti soci, non comporta alcuna attribuzione di compenso ai partecipanti;
- art 26 “Bilancio d’esercizio”, l’introduzione, al comma 1, della previsione che entro il mese di settembre l’Amministratore Unico deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.

Si dà inoltre atto che si è proceduto alla sostituzione dell’Ente Provincia con l’Ente Città metropolitana in adempimento alla legge 7 aprile 2014 n. 56.

Per quanto sopra esposto, si rileva che le modifiche statutarie proposte recepiscono le variazioni necessarie per adeguare lo statuto medesimo alle novità introdotte dal D.Lgs. 175/20116 concernente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e succ. mod., risultando pertanto al medesimo conformi e nel contempo introducono alcuni miglioramenti del modello organizzativo, anche in conformità alle previsioni del Documento Unico di Programmazione di Città metropolitana e Comune di Bologna, agevolando così il controllo dei soci sulla società.

Si dà atto che la delibera è stata inviata al dirigente del Servizio trasporti della Città Metropolitana per le opportune informazioni.

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27¹, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di SRM S.r.l.. convocata per il 31 luglio p.v. in prima convocazione ed, occorrendo, il 2 agosto p.v. in seconda convocazione.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 26 luglio 2017.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Allegati

sub 1) modifiche statutarie

¹ Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis